|  |  |
| --- | --- |
| Castelraimondo | COMUNE DI CASTELRAIMONDO  Provincia di Macerata |

C.A.P. 62022 - Piazza della Repubblica n. 12 - tel. 0737 / 641723 - 641724; fax 0737 / 640096 - P.I. 00116600438

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**SOMMARIO**

[CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3](#_bookmark0)

[Art. 1 - Obiettivi e finalità 3](#_bookmark1)

[Art. 2 - Campo di applicazione 3](#_bookmark2)

[Capo II - Fondo incentivante per le funzioni tecniche 3](#_bookmark4)

[Art. 3 - Costituzione e accantonamento 3](#_bookmark5)

[Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo 4](#_bookmark6)

[Capo III -Ripartizione del fondo 5](#_bookmark8)

[Art. 5 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo 5](#_bookmark9)

[Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale 5](#_bookmark10)

[Art. 7 - Ripartizione dell’incentivo 6](#_bookmark12)

[Art. 8 - Termini per le prestazioni 8](#_bookmark13)

[Art. 9 - Riduzione delle risorse finanziarie - penali 8](#_bookmark14)

[Art. 10 - Corresponsione ed erogazione dell’incentivo 9](#_bookmark16)

[Art. 11 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte 9](#_bookmark17)

[Art. 12 - Incremento della quota del fondo 10](#_bookmark19)

[Art. 13. - Ore di lavoro straordinario 10](#_bookmark20)

[Capo IV - Fondo per l’innovazione 10](#_bookmark24)

[Art. 14 - Percentuale del fondo per l’innovazione 10](#_bookmark25)

[Capo V - Norme finali 10](#_bookmark27)

[Art. 15 - Disposizioni transitorie 10](#_bookmark28)

# C AP O I - D IS P OS IZ ION I GE N E R AL I

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato “Codice”) e si applica per le **funzioni tecniche** svolte dal personale interno dell’amministrazione comunale, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell’importo posto a base di gara di un’opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 2 è riconosciuto per l’attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all’articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.

**C AP O II - F O NDO I NCE NT I V AN TE P E R LE FU N ZI O NI T E CN I CH E**

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L’Amministrazione Comunale destina ad un “Fondo incentivante per le funzioni tecniche”, risorse finanziare in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara , comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori, servizi e forniture da affidare separatamente dall’appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell’I.V.A. e delle spese tecniche.
2. L’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione .
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all’eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale su proposta dei Responsabili dei Servizi interessati da lavori, servizi e forniture, previa comunicazione degli uffici di ragioneria dell’entità delle risorse medesime.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. L’entità del fondo di cui all’art. 3 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

a) per opere e lavori fino a € 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell’importo a base di gara;

b) per opere e lavori di importo compreso tra € 750.001,00 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all’1,8% dell’importo a base di gara;

c) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.500.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all’1,6%dell’importo a base di gara;

d) per opere, lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all’1,4%dell’importo a base di gara;

e) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all’1,2% dell’importo a base di gara.

1. L’entità del fondo di cui all’art. 3 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell’importo a base di gara;

b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all’1,8%dell’importo a base di gara;

c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all’1,6% dell’importo a base di gara;

d) per servizi o forniture di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all’1,4% dell’importo a base di gara;

e) per servizi o forniture di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all’1,2% dell’importo a base di gara.

1. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all’interno del quadro economico dell’opera, lavoro, fornitura o servizio. L’impegno di spesa viene effettuato, prima dell’inizio dell’opera e/o del lavoro o prima dell’inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Nel caso in cui un’opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà stabilita con le modalità previste al comma precedente.
3. L’importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.
4. Il Responsabile dell’Area che deve procedere all’affidamento, valutata la complessità della procedura e contestualmente alla nomina del RUP, può destinare al personale della Stazione Unica Appaltante o della Centrale Unica di Committenza una percentuale del relativo stanziamento ***non superiore ad un quarto dell’incentivo previsto*** al comma 1.

# 

# C AP O III - R I P ARTI ZI O N E D E L F O N DO

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all’articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; detti importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell’amministrazione comunale mentre l’Irap , riportata separatamente nel quadro tecnico economico, rimane a carico dell’opera.

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L’affidamento dell’attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all’art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile dell’Area preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all’interno dell’amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Lo stesso Responsabile di Area può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. L’atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
   1. l’importo complessivo dell’opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
   2. il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
   3. i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
5. Nell’attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altre Aree e Servizi. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile dell’Area coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all’opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L’espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Partecipano alla ripartizione del fondo:
   1. il personale al quale formalmente è stata affidata l’attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del codice;
   2. il personale al quale è stata affidata formalmente l’attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell’art. 21 del codice;
   3. il personale al quale formalmente è stata affidata l’attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
   4. il personale al quale è stata affidata formalmente l’attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti**;
   5. il personale al quale formalmente è stata affidata l’attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione del contratto**, ai sensi dell’art. 101 del codice;
   6. il personale al quale formalmente è stata affidata l’attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell’art. 102 del codice;
   7. **il personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l’incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO

1. La ripartizione dell’incentivo è operata dal Responsabile dell’Area preposto, secondo le percentuali definitive tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell’opera e della natura delle attività.
2. L’incentivo è determinato secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

**Tab. n. 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Incentivi per lavori e opere** | | | |
| **1**  **fasi del procedimento** | **2**  **quota** | **3**  **attività specifica** | **4** |
| programmazione degli incentivi (art. 21 del Codice degli appalti) | 10% | redazione e aggiornamento del programma  triennale dei lavori pubblici | 5% |
| preventivazione della spesa per investimenti  compresa la previsione e quantificazione delle  spese per le procedure espropriative | 5% |
| verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti) | 5% | attività di verifica dei progetti | 3% |
| validazione dei progetti | 2% |
| fase di affidamento | 5% | redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici | 5% |
| fase della esecuzione | 40% | direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto | 40% |
| responsabilità del procedimento (ufficio del RUP) | 40% | attività elencate dall’art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge | 40% |
| **Totali** | **100** |  | **100** |

**Tab. n. 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Incentivi per servizi e forniture** | | | |
| **1**  **fasi del procedimento** | **2**  **quota** | **3**  **attività specifica** | **4** |
| programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti) | 5% | redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi | 5% |
| fase di affidamento | 15% | redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa) | 15% |
| fase della esecuzione | 40% | attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici | 5% |
| direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità | 35% |
| responsabilità del procedimento  (ufficio del RUP)  Direttore dell’esecuzione | 40% | attività elencate dall’art. 31 del Codice degli appalti o previste dal altre disposizioni di legge | 40% |
| **Totali** | **100** |  | **100** |

1. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l’oggetto principale dell’appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
2. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica , la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
3. La ripartizione degli importi, come sopra definiti, fra i vari soggetti destinatari dell’incentivo è ripartita come segue:

* coinvolgimento di un solo soggetto:

- RUP/Direttore dell’esecuzione 100%

* coinvolgimento di due soggetti :

- RUP/Direttore dell’esecuzione 60%

- collaboratore tecnico o amministrativo 40%

* coinvolgimento di tre soggetti :

- RUP/Direttore dell’esecuzione 50%

- collaboratori tecnici o amministrativi 25%

* coinvolgimento più di tre soggetti :

- RUP/Direttore dell’esecuzione 50%;

- collaboratori tecnici o amministrativi in proporzione la restante pare (50%)

1. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell’incentivo previsto dall’articolo 3, qualora venga attestata dal Responsabile di Area una complessità dell’attività, o un carico di lavoro maggiore dovuto alla carenza di personale in organico, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.
2. E’ fatta salva l’attribuzione di una quota dell’incentivo ai sensi dell’art. 4, comma 6, per l’attività prestata dalla Stazione Unica Appaltante o Centrale Unica di Committenza.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell’incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile di Area o del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da altre disposizioni. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall’articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – PENALI

Il Responsabile, con provvedimento adeguatamente motivato con cui viene valutata la gravità dell’inadempimento, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od compiuti da parte del personale incaricato delle attività ci cui all’art. 6.

1. Qualora si verificassero incrementi dei tempi, rispetto a quelli originariamente previsi e se stabiliti, per le attività previste dall’articolo 2 si applicano le seguenti penali:
   1. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
   2. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
   3. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 50%.
2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d’asta offerto, per le attività previste dall’articolo 2 si applicano le seguenti penali:
   1. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
   2. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
   3. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 50%.
3. In caso di incrementi congiunti di tempi e costi si applicano le riduzioni previste al precedente comma 2, ridotte del 30%.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 107 del codice.

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL’INCENTIVO

1. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal Responsabile di Area preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla basi di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. L’erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
   1. all’aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
      * nella misura dell’80%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività di programmazione per la spesa per investimenti, per l’attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
      * nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente per l’attività del RUP;
   2. all’approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
      * nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
      * la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività di programmazione per la spesa per investimenti, per l’attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
      * la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività del RUP;

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e comunque l’importo previsto dalle normative vigenti di settore

ART. 12 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

1. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione, ovvero prive dell’accertamento di cui all’art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all’art. 3.
2. Il fondo di cui all’art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell’applicazione di eventuali penalità di cui all’art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

ART. 13. - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell’incentivo, autorizzato dal Responsabile d’Area o di Servizio a prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal RUP per il rispetto della tempistica di cui all’art. 8, non ne può richiedere la retribuzione né il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario o il recupero delle relative ore, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

**C AP O IV - F O ND O P E R L ‘ I N NO V AZ I O NE**

ART. 14 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

**C AP O V - NORM E F I N AL I**

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Responsabile di Area preposto verifica il rispetto e l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Responsabile di Area preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l’eventuale incremento della quota del fondo, secondo l’art. 12, nonché la quota del fondo per l’innovazione, secondo l’art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore con la data di esecutività della sua delibera di approvazione.
4. Il presente regolamento abroga la sola parte del previgente regolamento *“ Art.92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER LE SPESE DI PROGETTAZIONE”* come modificato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 05/03/2014, relativa al fondo incentivante per le funzioni tecniche svolte dal personale comunale in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture.
5. La quota pare di competenza del RUP nel previgente regolamento trova analogia nella somma delle attività ed alle relative quote percentuali specifiche nelle Tab. n. 1 e Tab. n. 2 riportate al precedente *” art. 7 Ripartizione dell’Incentivo”*  con esclusione della percentuale del 40% relativa alla fase della esecuzione.
6. Per quanto riguarda le procedure di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, la funzione del RUP e/o del Direttore dell’esecuzione ricomprende tutte le attività e le relative quote percentuali specifiche nelle Tab. n. 1 e Tab. n. 2 riportate al precedente *” art. 7 Ripartizione dell’Incentivo”*  con esclusione della percentuale del 40% relativa alla fase della esecuzione.
7. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 50/2016 nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
8. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.